	Rep. n. 49 Prot. n. 3402	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Il giorno 23 del mese di luglio duemilatredici in Genova, presso la sede della	
	Centrale Regionale di Acquisto, in via D'Annunzio 64, innanzi a me, Dott. Luigi	
	Tomei, Ufficiale Rogante dell' ARS - Centrale Regionale di Acquisto, senza	
	assistenza di testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, sono presenti i	
	Signori:	
	- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente dell'Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria, nato	
	a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in	
	via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale	-
	interviene in qualità di Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito	
	nominata, per brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della	
	Vittoria 15	
<u>-</u> -	- Ing. Piero Tassoni, nato a Bologna (BO), il giorno 13 del mese di marzo dell'anno	
	1967 e residente a Ozzano dell'Emilia (BO), in Via Bertella numero civico 52,	
	(codice fiscale TSS PRI 67C13 A944O) che interviene quale procuratore speciale,	
	(giusta poteri allo stesso conferiti in atto notaio dottor CRISTIANO MASI in data	
	09.05.2012, repertorio n. 88691) di NoemaLife S.p.A., con sede legale in Via Gobetti	
	n. 52, 40129 Bologna (BO), iscritta al Registro delle Imprese REA n. 368782	1
	Camera di Commercio di Bologna, P.IVA 04310690377, domiciliata ai fini del	4
	presente atto in Via Gobetti n. 52, 40129 Bologna (BO), (di seguito nominata, per	
,	brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto per la fornitura di	
	sistemi diagnostici per i laboratori analisi occorrenti alle AA.SS.LL. n° 2 "Savonese",	1
	n° 3 "Genovese", n° 5 "Spezzina", O.I. Evangelico, I.R.C.C.S. Gaslini e I.R.C.C.S.	4
	San Martino/IST e del realizzazione, manutenzione e conduzione di un sistema	,
	1	

completo per la gestione Dipartimento di Patologia Clinica dell'A.S.L. n° 3 Genovese	
Regione Liguria per la durata di 36 (trentasei) mesi, con opzione di rinnovo di	
 ulteriore ventiquattro mesi, lotto 14: "realizzazione, manutenzione e conduzione di	
 un sistema completo per la gestione del Dipartimento di Patologia Clinica dell'A.S.L.	
n° 3 Genovese Regione Liguria" glusta determinazione del Direttore dell' Area	
 Centrale regionale di Acquisto dell'ARS n° 32 del 24/04/2013.	
 l Signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri	
di firma convengono e stipulano, quanto segue:	
 PREMESSO	
 a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente	
Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi	
contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti	
 nel capitolato tecnico e speciale;	
b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le	
 singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso	
 l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);	
 c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente,	
ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del	
 Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato	$A_{0}$
alla G.U.U.E. il 02.10.2012;	
 d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura del lotto di cui sopra	
 e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i	
 beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli	<u>'</u>
 Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;	
 e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal	
2	

Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dal suoi allegati, definisce in modo	
 adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto	
 acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle	
 stesse e per la formulazione dell'offerta;	
 f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la	
 documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche	
 se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e	
 sostanziale;	
 g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità	
 civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente	
 Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;	
h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei	
 confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le	
 condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole	
Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno	
per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale.	
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati  1. Le premesse di cui sopra, di Atti e i documenti richiamati nelle medesime	6
 Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime  premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al	
Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono stati fonte delle obbligazioni	1
 oggetto della presente Convenzione.	
Articolo 2 - Definizioni	90
Nell'ambito della Convenzione si intende per:	
3	

 a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
b) Amministrazione Contraente: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo	
 utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le	
conseguenti richieste di consegna;	
c) Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente	
sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e,	
 comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;	
 d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le	
 Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire i beni/ le prestazioni	
 oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione	
 richiesta;	
 e) Richiesta di Consegna: (i.e. ordini) nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura è il	
 documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di	
 volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo di consegna;	
 f) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.lt,	
 contenente un'area riservata alla Convenzione.	
 Articolo 3 - Norme regolatricì e disciplina applicabile	
 L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli	
 Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:	
 a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale	1 10
di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni	
 contrattuali;	A
 b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata	
 accettazione in sede di partecipazione alla procedura;	
 c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
4	

	d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di	
	contratti di diritto privato.	
	2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate	
	automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o	
	regolamenti che entrino in vigore successivamente.	
	Articolo 4 - Oggetto	
	La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese	
	le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui all'art. 12	
	"Modalità e termini di esecuzione della fornitura", nonché la prestazione di tutti i	
	servizi connessi alla fornitura.	
	2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti	
	delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione,	
	nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni	
	Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di	
	Consegna.	
	3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti	
	danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente	
	Convenzione, per la fornitura di sistemi diagnostici per i laboratori analisi occorrenti	1
p	alle AA.SS.LL. n° 2 "Savonese", n° 3 "Genovese", n° 5 "Spezzina", O.I. Evangelico,	<u> </u>
	I.R.C.C.S. Gaslini e I.R.C.C.S. San Martino/IST e realizzazione, manutenzione e	<u> </u>
	conduzione di un sistema completo per la gestione del Dipartimento di Patologia	
	Clinica dell'A.S.L. n° 3 Genovese Regione Liguria - Lotto 14 "realizzazione,	1
	manutenzione e conduzione di un sistema completo per la gestione del Dipartimento	/h
	di Patologia Clinica dell'A.S.L. n° 3 Genovese Regione Liguria". Pertanto tutti gli	
	Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni del S.S.R. avranno la medesima	
	5	

scadenza.	
4. Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto	
indicato nel Capitolato tecnico (Sez. A, allegato A1, del Disciplinare di gara).	
5. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di	
fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna	
obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le	
obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.	
Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione	
Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono	
esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.	
Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione dopo la sottoscrizione degli	
Ordinativi di fornitura e l'emissione delle conseguenti richieste di consegna	
sottoscritte dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.	
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei	
Soggetti che utilizzano la Convenzione.	
Articolo 6 - Modalità di conclusione	
In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della	
Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si	
concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di	A
Fornitura.	, 10
La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle	
Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore: NoemaLife	1
S.p.a. , Via Piero Gobetti n. 52 – 40129 Bologna (BO), telefono n. 051 4193911	4
ovvero mediante fax al numero dedicato 051 4193900 , casella di posta elettronica	
noemalife1@legalmail.it.	
6	

3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,	
 dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.	
 4. Le Amministrazioni danno esecuzione agli ordinativi di fornitura tramite	
 richieste di consegna. Le richieste di consegna vengono sottoscritte dai responsabili	
 dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la Richiesta di	
Consegna attraverso posta elettronica certificata; in alternativa la Richiesta di	
 Consegna, firmata dal Punto Ordinante è trasmessa via fax o raccomandata a/r al	
 Fornitore. Le Richieste di Consegna debbono specificare le quantità dei prodotti	
 richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.	
 5. La consegna delle licenze d'uso dei software applicativi, dell'hardware e del	
materiale dovrà avvenire entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, salvo	
 termini più ravvicinati per i quali il Fornitore dovrà effettuare la consegna entro la	
 data fissata in richiesta.	
 6. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte	
 delle merci indicate nella Richieste di Consegna, il Fornitore è tenuto a comunicare	
 per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni	
 lavorativi dalla ricezione. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in	
 tutto o in parte dalla e specifica Richiesta di Consegna e di acquistare i prodotti sul	
 libero mercato secondo le modalità previste nel successivo Articolo 12 "Modalità e	
 termini di esecuzione della fornitura".	$\Lambda$
 7. Qualora il Fornitore non provveda ad inviare la merce nei termini ordinati	6
 previsti verrà diffidato ad adempiere entro un massimo di cinque giorni lavorativi,	
 decorsi inutilmente i quali le Amministrazioni potranno rivolgersi ad altro fornitore	<i></i>
 addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro	4
 danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.	
7	

Articolo 7	- Durata	
1. La	presente Convenzione ha una durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere	
dal primo g	giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione	
2. E' €	escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.	
Articolo 8	- Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità	
1. Sor	no a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo	
contrattuale	e di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione	
delle attivita	à e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si	
rendesse n	necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un	
corretto e	completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli	
relativi ad	eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale	
addetto all'	esecuzione contrattuale.	
2. II F	Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola	
d'arte, nel ı	rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini	
e le prescri	rizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto	
della Conv	venzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando	
espressam	nente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere	
unicamente	e l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.	
3. Le	prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva	$ \lambda_{\infty}$
espressa d	deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In	10
ogni caso,	il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni	
tecniche e	e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate	$ \int$ $-$
successiva	amente alla stipula della Convenzione.	<u> </u>
4. Gli	i eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e	
le prescrizi	ioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula	
	R	

della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni	
 caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può,	
 pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle	
 Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria	
 competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.	
 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la	
 Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale	
 inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie	
 vigenti.  6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni	
contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità	
ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il	
Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i	
 locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro	
 destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si	
 impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze	
 dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività	
 lavorativa in atto.	1
7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle	
 attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle  Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e	
accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare	1
preventivamente tali prescrizioni e procedure.	
 8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle	
Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi	
9	

	momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione	
<u>-</u>	delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria	
	collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.	
	9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere	
	ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni	
	Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e	
	limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna	
	emessi.	
	Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore	
	1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della	
	Convenzione, a:	
	a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi,	
	impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione	
	secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;	
	b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni	
	contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero	
	avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della	
	Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;	
	c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	$\mathcal{A}$
	documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi	
	alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di monitorare la	
	conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di	
	Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti:	
	d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura	
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di	
	10	

 Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;	
 e) consegnare, all'atto della fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione,	
una dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell'Ordinativo di	
 Fornitura sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda	
 tecnica di ogni singolo prodotto.	
 2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto della	
Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna	
emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto	
 nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno	
 essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della	
 dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.	
 3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale, in formato	
 elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture	
secondo quanto previsto al successivo articolo 13.	
Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	
 1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri	
 dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di	
lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina	
previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.	1
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti	<u></u>
 occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a	
 quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di	
 stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle	$\mathcal{A}$
 attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.	4
 3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti	
11	

Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.	
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi	
precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni	
stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente	
Convenzione.	
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod.	
Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo	
anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.	
Articolo 11 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro	
Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in	
materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a	
tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della	
redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.	
2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i	
rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole	
Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di	
prevenzione e protezione.	
3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle	
misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e	<u></u>
provvederà inoltre, a proprie spese a:	
a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo	
svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione	
da attuare per ridurre tali rischi;	1
b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di	4
sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le azlende sanitarie contraenti	
12	

	hanno definito e definiranno in materia;	
	c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi	
	di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi	
	connessi agli interventi da effettuare;	
	d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed	
	in regola con le prescrizioni vigenti;	
	e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di	
i	infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste	
	dalla legge.	
	4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e	
	pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si	
	venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure	
	di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria	
	competenza.	
	Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura	
	1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e	
	nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni	
	con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.	
2	2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa,	
i	ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di	
<u>į</u>	imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nelle strutture indicate dalle	<u> </u>
	Amministrazioni contraenti con le modalità e nei termini previsti dal Capitolato	, –
t	tecnico	
3	3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna	
F	Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo	
	13	

scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.	
4. Il documento di trasporto, ovvero il verbale della consegna delle licenze	
d'uso del software applicativo, deve obbligatoriamente indicare: numero di	
riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di	
Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.	
5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del	
contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla	
data di ricezione della Richiesta di Consegna.	
6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia	
espressamente indicato nella Richlesta di Consegna, ovvero dichiarata	
telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività,	
mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque	
entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal ricevimento della richiesta/telefonata	
medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.	
7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la	
conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce	
indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto.	
Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un	
secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà	
accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna.	1
Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza	10
vengono restituite al Fornitore.	
8. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle	1
proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non	4
rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali	/
14	

	contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce	
	consegnata.	
	9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi	
<u> </u>	prescritti dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede	
	di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e	
	a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena	
	l'applicazione delle penali.	
	10. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a	
	sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della	
	merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà	
	essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata	-
	sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.	
	11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della	
	sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e	
	rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste	
	dall'Amministrazione contraente.	
	12. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della	
	merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero	
	mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza	
	di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve	$\mathcal{A}$
	le penali di cui al successivo Articolo 17 "Penali".	<u> </u>
	Articolo 13 - Servizi accessori	-
	1. Servizio di reportistica.	1
	Il Fornitore invia i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con	
	le modalità ed i termini di seguito indicati; peraltro, la Centrale può richiedere al	
	15	

	Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via	
	telematica. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione può altresì	
	essere effettuato dalla Centrale anche mediante l'uso di nuove tecnologie e	
-	soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si	
	impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di	
	monitoraggio. Il Fornitore deve comunque fornire, via web o via posta, alla Centrale	
	la reportistica quadrimestrale relativa alle Richieste di Consegna emesse da	
	ciascuna Amministrazione con indicazione dei quantitativi richiesti/consegnati, entro	
	il termine perentorio di 15 giorni successivi alla scadenza del quadrimestre, pena	
	l'applicazione delle penali di cui all'art. 17.	
	Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al temine stabilito per l'invio della	
	reportistica di cui all'art. 13, punto 2 "Servizio di reportistica", comma 3, la Centrale	
	applica al Fornitore una penale di Euro 250,00.	
	2. Contatti del Fornitore.	
	Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni informazioni relative:	
	alle forniture comprese nella Convenzione;	
	alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini,	
	magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;	
	alle modalità di inoltro dei reclami;	
	n Luca is a land to the Dishipate di Opponing	1
		20
	Articolo 14 - Corrispettivi	
	1. I corrispettivi contrattuali, allegati come parte integrante e sostanziale alla	1
	presente convenzione e pubblicati sul sito www.acquistiliguiria.it, dovuti al Fornitore	
	dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura e	1
	delle singole Richieste di Consegna sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti	
	16	

riferiti all'offerta, c	one		
 definitiva n.32 del 24			
 Beni:	Costo dei Beni a Noleggio	€ 634.075,21	
Servizi:	Costo dei Servizi	€ 1.624.343,86	
 Totale della fornitu	ıra: Costo Beni/Servizi	€ 2.258.419,07	
 2. I corrispettiv	<u>ri contrattuali sono comprensivi de</u>	ella fornitura dei singoli prod	lotti
e della effettuazione	e di servizi connessi descritti nella	presente Convenzione e n	egli
allegati di gara.			
3. Tutti i prede	tti corrispettivi si riferiscono alle f	orniture ed ai servizi presta	ti a
 perfetta regola d'art	te e nel pieno adempimento dell	e modalità e delle prescriz	ioni
 contrattuali, e gli st	essi sono dovuti unicamente al l	Fornitore e, pertanto, quals	iasi
terzo, ivi compresi	eventuali sub-fornitori o subapr	paltatori non possono vant	are
 alcun diritto nei conf	ronti delle Amministrazioni Contra	enti.	
 4. Tutti gli ob	oblighi ed oneri derivanti al Fo	ornitore dall'esecuzione de	ella
 Convenzione e dei	i singoli Ordinativi di Fornitura	e dall'osservanza di legg	i e
 regolamenti, nonch	é dalle disposizioni emanate o	che venissero emanate d	alle
 competenti autorità,	sono compresi nel corrispettivo co	ontrattuale.	
5. I corrispettiv	i contrattuali sono stati determinal	i a proprio rischio dal Fornit	ore
 in base ai propri ca	lcoli, alle proprie indagini, alle pr	<u>oprie stime, e sono, pertar</u>	nto,
 fissi ed invariabili	indipendentemente da qualsia	<u>si imprevisto o eventual</u>	lità,
 facendosi carico il Fo	ornitore di ogni relativo rischio e/o	alea.	
 6. Il Fornitore	non può vantare diritto ad	altri compensi, ovvero	ad
adeguamenti, revisi	oni o aumenti dei corrispettivi co	me sopra indicati, fatto sa	ilvo //
 quanto previsto dall	'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.	m.i	
Articolo 15 - Fattur	azione e pagamenti		
	17		

	L'appaltatore (Noemalife S.p.A.) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive	
	modifiche.	
-	2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato	
	dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture	
	emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa,	
	anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.	
	3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla	
	presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e alla specifica Richiesta	
	di Consegna e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.	
	4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i	
	5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute	
	ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i	
	6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod.	
	Civ	
	7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto	
	corrente bancario o postale. Il fornitore comunica che il proprio conto corrente di	
	accredito ha le seguenti coordinate IBAN: IT63M0100502400000000002890	
	(BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA).	<u> </u>
	8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli	10
	ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito	, 🕠
	alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti.	A
	9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di	
	ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura	
	e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli	
	18	

Ordinativi di Fornitura.	
10. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto	
contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali	
danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.	
11. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai	
sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.	
Articolo 16 - Trasparenza	
Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione	
della presente Convenzione;	
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,	
direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,	
somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a	
facilitare la conclusione della Convenzione stessa;	
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra	
utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione	
della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere	
azioni comunque volte agli stessi fini.	
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese	
ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli	
obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si	76
intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto	-
e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni	
	<u> </u>
	10. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.  11. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, al sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.  Articolo 16 - Trasparenza  1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:  a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;  b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controliate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;  c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.  2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto

	In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore	
	potranno essere applicate le penali di seguito riportate:	
	Consegna dei documenti di progettazione:	
	1^ SOGLIA: 1.000 Euro per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data	
	prevista per la consegna dei documenti;	
	Collaudo principale del sistema:	
	1^ SOGLIA: 1.000 Euro per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data	
	prevista di collaudo fino al 10° giorno di ritardo.	
	2^ SOGLIA: 3.000 Euro per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data	
	prevista di collaudo fino al 20° giorno di ritardo.	
	3^ SOGLIA: 5.000 Euro per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data	
	prevista di collaudo dal 21° giorno di ritardo in poi.	
	Collaudo della seconda fase:	
	1^ SOGLIA: 500 Euro per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data	
	prevista di collaudo fino al 10° giorno di ritardo.	
	2^ SOGLIA: 1.500 Euro per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data	
<u> </u>	prevista di collaudo fino al 20° giorno di ritardo.	
···	3^ SOGLIA: 2.500 Euro per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data	1
	prevista di collaudo dal 21° giorno di ritardo in poi.	
	Presentazione documentazione bimestrale entro il quinto giorno lavorativo del	0
	mese successivo:	
	1^ SOGLIA: €.100,00 = per ogni giorno di ritardo fino al 7° giorno di ritardo	
	TRGB Tempo di Risoluzione per Guasti Bloccanti:	4
	1^ SOGLIA: €.500,00/ora per ogni ora al di sopra degli SLA dichiarati (fino	
	al raggiungimento massimo di € 5.000/giorno).	
	20	

	TD - Tasso di Disponibilità':	
	1^ SOGLIA: € 10.000,00= Se TD è compreso tra TD offerto e (TD offerto -	
	0,30% ).	
	• 2^ SOGLIA: € 20.000,00= Se TD è compreso tra (TD offerto - 0,30%) e	
	(TD offerto - 0,50% ).	
	• 3^ SOGLIA: € 30.000,00= Se TD è minore di (TD offerto - 0,5% ).	
	TRGNB - Tempo di Risoluzione per Guasti non Bloccanti :	
	• 1^ SOGLIA: €.100,00/ora per ogni ora al di sopra degli SLA dichiarati (fino	
	al raggiungimento massimo di € 500/giorno).	
	Presidio (1 risorsa a tempo pieno):	
	• 1^ SOGLIA: €.400,00 = per ogni giornata uomo equivalente (8 ore) di	
	minor presenza (fino a 10 giornate equivalenti al mese).	
	• 2^ SOGLIA: €.500,00 = per ogni giornata uomo equivalente (8 ore) di	
<del></del>	minor presenza (fino a 20 giornate equivalenti al mese).	
	• 3^ SOGLIA: €.700,00 = per ogni giornata uomo equivalente (8 ore) di	
	minor presenza (oltre le 20 giornate equivalenti al mese).	
	2. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non	
	esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale	
	si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della	
	medesima penale.	A
	3. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente	<u></u>
	articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale a	
	richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.	— <i>[</i>
	4. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla	40
	stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della	
	21	

Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali	
rivalendosi sulla cauzione.	
5. La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore	
penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento)	
dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali	
applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli	
eventuali maggiori danni.	
6. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale	
superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo	
di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale ha	
facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente d	
applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore	
per il risarcimento del danno.	
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione	
delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore	
da parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per opportuna conoscenza	
anche alla Centrale); il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie	
deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della	$\mathcal{A}$
stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile	
giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa	U
non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra	
indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	1
Articolo 18 - Cauzione definitiva	
Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con i	/
perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una	1
22	

 cauzione definitiva in favore della Centrale di importo di Euro 461.755,88	
 determinata come previsto dall'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006.	
 Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e	
 comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del	
contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento	
dell'esecuzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e successive	
 integrazioni e modifiche, viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli	
 Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.	
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito	
principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le	
obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod.	
Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.	
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici	
assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di	
penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la	
 Centrale, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno	
diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.	
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a	
far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi	
 negli stessi previsti.	<u> </u>
 6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e,	
 comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai	
 predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente	
 svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni	
 Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena	
23	

	ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.	
	7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in	
	forma scritta dalla Centrale.	
	8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere,	
	per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il	
	termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte	
	della Centrale.	
	9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le	
	singole Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto	
	rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.	
	Articolo 19 – Riservatezza	
	Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi	
	comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui	
	venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in	
	qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi	
	diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.	
	2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto	
	il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.	<u></u> ₩
	3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di	
	pubblico dominio.	1
	4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri	
-	dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti,	
	consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.	
	5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le	
	24	

Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto,	
rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando	
 che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.	
 6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui	
 sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e	
 appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta	
 citazione.	
 7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.	
 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.	
 Articolo 20 - Risoluzione	
 A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, le	
Amministrazioni Contraenti dovranno comunicare alla centrale gli elementi	
 necessari ed indispensabili al fine di risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi	
dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con	
 raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a	
 perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le	
 modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e	
documenti in essa richiamati. Nell'ipotesi di risoluzione della Richiesta di Consegna,	
 l'Amministrazione resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di	
 Fornitura.	<i></i>
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi	<u> </u>
 assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non	
inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di	
 raccomandata a/r dalla Centrale, per porre fine all'inadempimento, la medesima	4
 Centrale ha la facoltà di considerare, risolta di diritto la Convenzione e di applicare	
25	

	26	
	k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne	
	termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";	
	j) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il	7
	presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
, '5	i) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni	1
	h) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi prodotti.	<u> </u>
	g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;	1
	"Brevetti industriali e diritti d'autore";	1
	privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo	
	f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di	
	sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai	
	d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
_	risoluzione del contratto;	
	c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata	
	almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da	
	a) ripetute inosservanze dei termini di consegna, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	a) ripetute inosservanze dei termini di consegna, comprovati da almeno 3 (tre)	
	dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei	
	3. La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa	
	nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.	
	alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e/o	
	una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente	

	consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	l) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;	
	m) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle	
	certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso	
11-10-1-11	nella presente Convenzione.	
	4. La Centrale risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3	
	commi 8 e 9 della Legge 136/2010.	
	5. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli	
<u> </u>	Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della	
	Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere	
	ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura	
	residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.	
	6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione la Centrale ha diritto di	
	escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la	
	parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura	
	risolto/i.	
	7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di	
	equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.	A
	In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o	()
	della Centrale al risarcimento dell'ulteriore danno.	
	8. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una	1
	pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione	-h-
	dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le	
	conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte in via esclusiva dalla	
	Centrale.	
	27	

 9. In caso di mancato collaudo del sistema entro 90 giorni dalla data prevista di	
 collaudo.	
10. Nel caso di Tasso di Disponibilità al di sotto del 98,00%.	
 Articolo 21 - Recesso	
 La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente	
 dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di	
 almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera	
 raccomandata a/r.	
 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente	
esemplificativo e non esaustivo:	
 a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare	
 o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo	
 scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione	
 dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga	
 designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il	
 quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del	
Fornitore;	
b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per	
	Λ
 l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti	
 dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale	
 è stato scelto il Fornitore medesimo;	
 c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	A
 dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico	4
 del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica	•
 Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero	
28	

	l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.	
	3. La Centrale ha altresì diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui al	
	D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito con L. 7/08/2012 n. 135 .	
	4. Il recesso dalla Convenzione da parte della Centrale comporta il recesso	
	delle Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da esercitarsi	
	unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi	
	al Fornitore con lettera raccomandata a/r.	
	5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le	
	prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno	
	per le Amministrazioni contraenti.	
	Articolo 22 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	
	1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni	<del></del>
	eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto	
	delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della	
	Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni,	
	negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali	
	ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.	-
	2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza	
	assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di	$\mathcal{A}$
	Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in	<u> </u>
·····	ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli	
	Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni	
	contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi	
	danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti	
	e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla	
	29	

Convenzione ed al singoli Ordinativi di Fornitura. Resta	inteso che l'esistenza e,	
quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di	cui al presente articolo è	
condizione essenziale, per le Amministrazioni contraen	iti e, pertanto, qualora il	
Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento	o la copertura assicurativa	
di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinative	o di Fornitura si risolve di	
diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzio	ne non ancora svincolata	
dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di pena	lle e fatto salvo l'obbligo di	
risarcimento del maggior danno subito.		
Articolo 23 - Subappalto		
1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai li	imiti ex art. 118 D.Lgs.	
163/2006.		
2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non o	comporta alcuna modifica	
agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rima	ne responsabile in solido	
nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto	o di rispettiva ragione, per	
l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.		
3. Il Fornitore può avvalersi ai fini di cui al comma	precedente dei soggetti di	
seguito indicati TP TECNOLOGIE INFORMATICHE PER L	_'IMPRESA SRL.	
4. Il Fornitore è responsabile dei danni che	dovessero derivare alle	1
Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque	imputabili ai soggetti cui	A
sono state affidate le suddette attività.		, Ø
5. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la d	urata della Convenzione e	
degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti pe	r la partecipazione a gare	A
d'appalto per beni e servizi pubblici.		
6. La cessione in subappalto di attività deve essere	approvata dalla Centrale.	
Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la p	preventiva approvazione, è	
30		

	facoltà della Centrale risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni	
	contraenti risolvere gli Ordinativi di Fornitura.	
	7. E' fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla	
	data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture	
	quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con	
	l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora i Fornitori affidatari non	
	trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'	
	Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore dei	
,	medesimi appaltatori affidatari.	
	8. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione	
	appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di	
	(Bologna) della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti	
	1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la	
	Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.	
	In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5	
	(cinque) giorni alla Centrale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17. La	
	Centrale procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore	$A_{i}$
	subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.	
	2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura	
,	senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.	——————————————————————————————————————
	3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai	4
	precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di	/
	diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.	
	31	

	4. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la	
	comunicazione di cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore una	
	penale pari all'1% del valore della Convenzione.	
	Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore	
	Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
	all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di	
-	autore ed in genere di privativa altrui.	
	2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti una	
	azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si	
	obbliga a manlevare e tenere indenni le Amministrazioni contraenti, assumendo a	
	proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali	
	e legali a carico delle medesime Amministrazioni contraenti.	
	3. Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il	
	Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa	
	congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà	
	di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal	
	Fornitore.	
	4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente	Λ
	tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando	/6
	il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata,	
	hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per	1
	quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato,	
	detratto un equo compenso per i servizi erogati.	
	Articolo 26 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le	
	Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore	
	32	

	Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Luigi Moreno	
	Costa il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti	-
	della Centrale con il Fornitore.	
	I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero	
	telefonico 010 548 8561, numero di fax 010 548 8566, indirizzo e-mail	
	luigimoreno.costa@regione.liguria.it.	
	Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Alessandro	
:	Visani il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della	
	Centrale, nonché di ciascuna Amministrazione.	
	I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: Ing. Alessandro	
	Visani, numero telefonico 348 1400170, numero di fax 051-4193900, indirizzo e-mail	
	avisani@noemalife.com , PEC NoemaLife S.p.a.: noemalife1@legalmail.it.	
	5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento	
	nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del	
	Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti	
	competente per materia.	
	6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti	
	Responsabili della fornitura.	
	Articolo 27 - Aggiornamento tecnologico	A
	Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le	- 6
	Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della	
	Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed	
	alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.	-// $-$ /
	2. La Ditta aggiudicataria si rende disponibile a rimodulare la propria offerta	7
	tecnologica strumentale in rapporto all'eventuale rimodellamento della Rete dei	
	33	

Laboratori Aziendali assicurando ,nel contempo, la qualità complessiva della	
 fornitura, fermo restando l'importo del noleggio indicato in fase di aggiudicazione.	
 In particolare in fase di rinnovo dovranno essere rispettate le riduzioni del canone	
previste dal presente capitolato.	
 Articolo 28 - Conciliazione presso la CCIAA	
 1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che	
dovessero insorgere tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere	
alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso	
la CCIAA di Genova ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si	
richiama integralmente.	
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le	
Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima	
di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA	
territorialmente competente.	
 Articolo 29 - Foro competente	
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale, è	
 competente in via esclusiva il Foro di Genova.	
 2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le	
 Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa	10
 vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna	
 Amministrazione contraente.	
Articolo 30 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento	4
 1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai	
 trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima,	
 dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste	
34	

1
6
4

el	lettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs.	
30	0 giugno 2003, n. 196.	
7.	. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli	
O	rdinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui	
la	a Centrale o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da	
rit	itenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'	
aı	rt. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003,	
i	compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:	
a	nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di	
Si	icurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo	
A	Allegato B;	
b	nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,	
P	informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le	
m	nodalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a	
c	conoscenza degli interessati;	
a	nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle	
ri	ichieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;	
b	nel trasmettere alla Centrale e/o alle Amministrazioni contraenti, con la	1
}	massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli	
a	artt. 7 e segg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire	
a	agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire	
а	altresì alla Centrale tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato,	
р	per soddisfare le predette richieste;	
	nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli	
s	stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e	
	<b>36</b>	

	vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;	
*	d) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche	
	circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali,	
	fornendo alla stessa piena collaborazione.	
	Articolo 31 - Oneri fiscali e spese contrattuali	
	La presente Convenzione viene stipulata nella forma pubblica	
	amministrativa.	
	2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese	
	contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a	
	titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di	
	registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni	
	contraenti per legge.	
	3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate	
	nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore	
	Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in	
	misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
	Articolo 32 - Clausola finale	
	Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole,	
	avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente	1
	singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al	0
	presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto	
	scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della	1
* ·	Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o	4
	inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.	
	37	
	Vr I	

	2. Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti	
	loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	della prescrizione.	
	3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto	
·	tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali	
	accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e	
	sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in	
	caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua	
	esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per	
	iscritto.	
	4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte	
	le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti	
	di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni	1
	e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e	
	convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare	
	specificamente le seguenti clausole: Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina	
	applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata), Art.	
	8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Art. 9 (Obbligazioni	
	specifiche del Fornitore), Art. 12 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura),	1
	Art. 13 (Servizi accessori), Art. 14 (Corrispettivi), Art. 15 (Fatturazione e pagamenti),	76
	Art. 17 (Penali), Art. 18 (Cauzione definitiva), Art. 19 (Riservatezza), Art. 20	
	(Risoluzione), Art. 21 (Recesso), Art. 22 (Danni, responsabilità civile e polizza	
	assicurativa), Art. 23 (Subappalto), Art. 24 (Divieto di cessione del contratto e dei	/
	crediti), Art. 25 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Art. 28 (Conciliazione presso la	
	CCIAA), Art. 29 (Foro competente), Art. 30 (Trattamento dei dati, consenso al	
	38	

	trattamento) anche in deroga specifica al'art.4 comma 4 D. Lgs. 14/3/2013, n.33,	
	Art. 31 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 32 (Clausola finale).	
	lo Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia,	
	mediante strumenti informatici su pagine 40 a video, dandone lettura alle parti, per	
	cui a conferma lo sottoscrivono, con modalità elettronica consistente, ai sensi	
	dell'art. 52 bis della legge 19.2.1913, n. 89, nell'apposizione in mia presenza della	
	firma autografa e nella successiva acquisizione digitale, mediante scansione ottica	
		***************************************
	dell'atto sottoscritto.	
	lo Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con	
	firma digitale, dopo le parti e in loro presenza.	
	Genova, Iì 23.07.2013	
	LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO	
	/pli	
	IKFORNIFORE .	
	heto loso	
I	39	

